

Informativa per gli associati

Informativa n. 10
del 24 febbraio 2010

Modelli INTRASTAT - Recepimento della normativa comunitaria - Approvazione dei nuovi modelli - Nuove modalità e termini di presentazione

1 PREMESSA

Con il DLgs. 11/2/2010 n. 18, pubblicato sulla *G.U.* 19/2/2010 n. 41 ed entrato in vigore il 20/2/2010, sono state recepite nell'ordinamento italiano le disposizioni in materia di IVA contenute nelle direttive comunitarie n. 2008/8/CE, 2008/9/CE e 2008/117/CE.

In particolare, le nuove disposizioni modificano la disciplina dei modelli INTRASTAT, che devono essere presentati dai soggetti IVA che effettuano operazioni intracomunitarie.

In attuazione del suddetto DLgs. 18/2010 sono stati quindi emanati:

- il DM 22/2/2010, contenente la nuova disciplina relativa alle modalità e ai termini di presentazione dei modelli INTRASTAT;
- la determinazione dell'Agenzia delle Dogane 22/2/2010 n. 22778, che ha approvato i nuovi modelli INTRASTAT, con le relative istruzioni di compilazione e le specifiche tecniche per la presentazione in via telematica o in formato elettronico.

Con la circ. Agenzia delle Entrate 17/2/2010 n. 5 e la nota Agenzia delle Dogane 19/2/2010 n. 24265 sono invece stati forniti alcuni chiarimenti sulla gestione del periodo transitorio per il passaggio al nuovo regime, tenuto conto del ritardo con il quale sono stati emanati i provvedimenti di recepimento della normativa comunitaria.

2 DECORRENZA DELLE NOVITÀ

Le nuove disposizioni in materia di modelli INTRASTAT, infatti, si applicano alle **operazioni effettuate dall'1/1/2010**.

Pertanto, salvo quanto si dirà in relazione al periodo transitorio, le novità si applicano a decorrere dagli elenchi relativi a periodi decorrenti dal 2010.

3 TIPOLOGIE DI MODELLI INTRASTAT

I modelli INTRASTAT continuano ad essere di due tipi:

- modelli INTRA-1;
- modelli INTRA-2.

3.1 MODELLI INTRA-1

I modelli INTRA-1 contengono l'elenco riepilogativo delle seguenti categorie di operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità europea:

- cessioni intracomunitarie di beni comunitari; si intendono per “beni comunitari” quelli originari degli Stati membri della Comunità europea e quelli provenienti dai Paesi terzi che si trovano in libera pratica nella Comunità;
- prestazioni di servizi rese diverse da quelle di cui agli artt. 7-*quater* e 7-*quinqües* del DPR 633/72, ossia le prestazioni di servizi “generiche” (di cui all’art. 7-*ter* del DPR 633/72), purché imponibili nel Paese del committente.

Rispetto a prima, quindi, gli elenchi riguardano anche prestazioni di servizi.

3.2 MODELLI INTRA-2

I modelli INTRA-2 contengono l’elenco riepilogativo delle seguenti categorie di operazioni acquisite presso soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità europea:

- acquisti intracomunitari di beni comunitari; si intendono per “beni comunitari” quelli originari degli Stati membri della Comunità europea e quelli provenienti dai Paesi terzi che si trovano in libera pratica nella Comunità;
- prestazioni di servizi “generiche” (di cui all’art. 7-*ter* del DPR 633/72) ricevute, purché imponibili in Italia.

Rispetto a prima, quindi, gli elenchi riguardano anche prestazioni di servizi.

4 SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DEI MODELLI INTRASTAT

I soggetti IVA sono tenuti a presentare i modelli INTRASTAT in relazione alle operazioni intracomunitarie effettuate.

Ricorrendone i presupposti, gli operatori IVA sono quindi tenuti alla presentazione di entrambe le tipologie di modelli INTRASTAT (INTRA-1 e INTRA-2).

4.1 ENTI NON COMMERCIALI

Fanno eccezione gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all’art. 7-*ter* co. 2 lett. b) e c) del DPR 633/72, che effettuano operazioni nello svolgimento di attività non commerciali, che presentano solo i modelli INTRA-2. Si tratta, in particolare:

- degli enti, associazioni e altre organizzazioni (di cui all’art. 4 co. 4 del DPR 633/72), anche quando agiscono al di fuori delle attività commerciali o agricole;
- degli enti, associazioni e altre organizzazioni, non soggetti passivi, identificati ai fini IVA a seguito dell’effettuazione di acquisti intracomunitari per un importo annuo superiore a 10.000,00 euro.

4.2 PRESENTAZIONE DEI MODELLI INTRASTAT PER PARTICOLARI OPERAZIONI

I modelli INTRASTAT devono comunque essere presentati:

- dai soggetti che effettuano scambi intracomunitari di navi e aeromobili, di energia elettrica, di gas, di merci acquisite o cedute come soccorsi d’urgenza in regioni sinistrate;
- ancorché i suddetti scambi non costituiscano cessioni o acquisti intracomunitari, ovvero prestazioni di servizi imponibili nello Stato membro in cui è stabilito il committente.

5 PERIODICITÀ DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI INTRASTAT

Come regola generale, i modelli INTRASTAT devono essere presentati con periodicità mensile.

Al ricorrere di determinate condizioni, infatti, è prevista la periodicità trimestrale.

5.1 PRESENTAZIONE TRIMESTRALE

I modelli INTRASTAT devono essere presentati con periodicità trimestrale da parte dei soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000,00 euro.

I trimestri di riferimento sono quelli "solari" (gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre e ottobre-dicembre).

In pratica, occorre considerare separatamente:

- nell'ambito del modello INTRA-1, l'ammontare delle cessioni di beni rispetto alle prestazioni di servizi rese;
- nell'ambito del modello INTRA-2, l'ammontare degli acquisti di beni rispetto alle prestazioni di servizi ricevute.

Pertanto, la presentazione trimestrale dei modelli INTRA-1 e INTRA-2 può avvenire solo se, nei trimestri di riferimento, non si supera la soglia di 50.000,00 euro:

- né con riferimento alle cessioni di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi rese;
- né con riferimento agli acquisti di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi ricevute.

Se almeno una delle suddette soglie viene superata, i relativi modelli (INTRA-1 e/o INTRA-2) devono essere presentati mensilmente.

È quindi possibile avere una diversa periodicità (mensile o trimestrale) dei modelli INTRA-1 rispetto ai modelli INTRA-2.

Esempio

Ad esempio, se nel trimestre gennaio-marzo 2010 viene superata la soglia di 50.000,00 euro solo con riferimento alle cessioni di beni:

- i modelli INTRA-1 dovranno essere presentati con periodicità mensile;
- i modelli INTRA-2, invece, mantengono la periodicità trimestrale.

5.1.1 Superamento della soglia

Se, nel corso di un trimestre, si supera la suddetta soglia, i modelli INTRASTAT devono essere presentati con periodicità mensile, a partire dal mese successivo.

Per i mesi del trimestre già trascorsi occorre presentare i relativi elenchi, appositamente contrassegnati. La scadenza di presentazione di tali elenchi è la stessa del primo modello mensile.

5.1.2 Inizio attività

I soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di quattro trimestri presentano i modelli INTRASTAT trimestralmente, a condizione che nei trimestri precedenti rispettino i suddetti requisiti.

In pratica, i soggetti che iniziano l'attività sono considerati trimestrali, salvo il passaggio alla periodicità mensile in caso di superamento della prevista soglia.

5.1.3 Opzione per la presentazione mensile

Il soggetto trimestrale può comunque decidere di presentare gli elenchi con cadenza mensile. Tale scelta è però vincolante per l'intero anno.

5.2 OBBLIGO DI PRESENTAZIONE MENSILE PER PARTICOLARI OPERAZIONI

I modelli INTRASTAT devono comunque essere presentati con periodicità mensile da parte dei soggetti che effettuano scambi intracomunitari di navi e aeromobili, di energia elettrica, di gas, di merci acquisite o cedute come soccorsi d'emergenza in regioni sinistrate.

5.3 ABOLIZIONE DELLA PRESENTAZIONE ANNUALE

In ogni caso non è più prevista la periodicità annuale.

6 CONTENUTO DEI MODELLI INTRASTAT

I modelli INTRASTAT:

- si compongono di una parte contenente dati di natura fiscale e di una parte contenente dati di natura statistica;
- contengono i riepiloghi delle operazioni (o rettifiche) registrate o soggette a registrazione nel periodo di riferimento.

Continua a permanere il disallineamento nel caso di fatture in acconto, ai sensi dell'art. 50 co. 7 del DL 331/93.

In caso di variazioni intervenute successivamente alla presentazione degli elenchi, le conseguenti rettifiche sono indicate negli elenchi relativi al periodo nel corso del quale dette rettifiche sono registrate.

6.1 PARTE FISCALE

Rimane l'obbligo di indicazione separata delle operazioni triangolari con designazione del debitore di imposta comunitario, ai sensi dell'art. 40 co. 2 del DL 331/93.

In relazione alle prestazioni di servizi, restano escluse le operazioni per le quali non è dovuta l'imposta nello Stato membro in cui è stabilito il committente.

6.2 PARTE STATISTICA

La compilazione della parte statistica è riservata ai soli soggetti che presentano, per obbligo, i modelli INTRASTAT con periodicità mensile (sono quindi esclusi i soggetti mensili per opzione).

Se tali soggetti effettuano servizi di lavorazione, devono riepilogare anche i dati statistici relativi alle spedizioni e agli arrivi dei relativi beni.

I soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente, ovvero in caso d'inizio dell'attività di scambi intracomunitari presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore delle spedizioni o degli arrivi superiore a 20.000.000,00 di euro, indicano anche i dati relativi:

- al valore statistico;
- alle condizioni di consegna;
- al modo di trasporto.

Nella parte statistica sono riepilogati anche i dati statistici relativi agli scambi intracomunitari di navi e aeromobili, di energia elettrica, di gas, di merci acquisite o cedute come soccorsi d'emergenza in regioni sinistrate.

6.3 SEMPLIFICAZIONI PER DETERMINATI SOGGETTI

Previa autorizzazione da richiedere all'ISTAT, gli operatori possono fruire di alcune semplificazioni relative alla compilazione dei modelli in caso di:

- transazioni di valore inferiore a 200,00 euro;
- impianti industriali di valore superiore a 3.000.000,00 di euro.

7 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI INTRASTAT

7.1 OBBLIGO DI TRASMISSIONE TELEMATICA

A regime, i nuovi modelli INTRASTAT dovranno essere presentati esclusivamente in via telematica.

7.1.1 Utilizzo del Servizio telematico doganale

Attualmente, per la presentazione telematica dei modelli INTRASTAT si può utilizzare solo il canale telematico delle Dogane (EDI - *Electronic Data Interchange*).

A tal fine, i soggetti tenuti alla presentazione dei modelli INTRASTAT devono richiedere all'Agenzia delle Dogane, qualora non ne siano già in possesso, l'apposita autorizzazione.

Sul punto, l'Agenzia delle Dogane ha reso noto che la firma digitale, necessaria per l'utilizzo del servizio telematico doganale, sarà rilasciata solo alle persone fisiche, con la conseguente revoca dei certificati di firma rilasciati alle persone giuridiche. Queste ultime, inserendo un sottoscrittore persona fisica tramite un'apposita applicazione disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Dogane, potranno continuare ad avvalersi del predetto servizio telematico doganale.

7.1.2 Utilizzo dei sistemi telematici dell'Agenzia delle Entrate

In futuro, sarà possibile trasmettere i modelli INTRASTAT anche tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).

7.2 REGIME TRANSITORIO

In via transitoria, fino al 30/4/2010, la presentazione dei modelli INTRASTAT può avvenire:

- in formato elettronico (cioè su dischetto, CD, chiavette USB, ecc.), accompagnati dal frontespizio cartaceo sottoscritto dal contribuente o dal suo delegato;
- direttamente agli uffici doganali territorialmente competenti, senza invio postale.

In pratica, la presentazione telematica diventa obbligatoria solo a decorrere dagli elenchi mensili di aprile 2010 e da quelli del secondo trimestre 2010 (aprile-giugno).

In relazione alla gestione del periodo transitorio e in considerazione dei ritardi intervenuti nell'emanazione delle nuove disposizioni, la nota Agenzia delle Dogane 19/2/2010 n. 24265 ha chiarito che:

- nel caso di invio per raccomandata o di consegna diretta agli uffici doganali dei modelli INTRASTAT cartacei avvenuta entro il 19/2/2010 (cioè prima dell'entrata in vigore del DLgs. 18/2010), gli elenchi si intendono regolarmente presentati;
- nel caso di invio per raccomandata di modelli INTRASTAT cartacei, nel periodo dal 20/2/2010 (entrata in vigore del DLgs. 18/2010) al 30/4/2010, il contribuente sarà invitato (a mezzo raccomandata) a inviare nuovamente i modelli in via telematica o in formato elettronico, entro 10 giorni dal ricevimento dell'avviso, con l'avvertenza che non sarà più possibile l'invio a mezzo posta;
- nel caso di invio per raccomandata di modelli INTRASTAT su formato elettronico, nel periodo dal 20/2/2010 al 30/4/2010, i dati verranno acquisiti ma verrà comunicato al contribuente che non sarà più possibile l'invio a mezzo posta.

8 TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI INTRASTAT

8.1 ELENCHI PRESENTATI IN VIA TELEMATICA

I modelli INTRASTAT devono essere presentati all'Agenzia delle Dogane, in via telematica, entro il **giorno 25** del mese successivo al periodo di riferimento (mese o trimestre).

8.2 REGIME TRANSITORIO

Se, durante il periodo transitorio, la presentazione dei modelli INTRASTAT avviene in formato elettronico, la scadenza è anticipata al **giorno 20** del mese successivo al periodo (mese o trimestre) di riferimento.

9 REGIME SANZIONATORIO

La circ. Agenzia delle Entrate 17/2/2010 n. 5 ha stabilito che, in considerazione delle obiettive condizioni di incertezza, gli eventuali errori di compilazione dei "primi" modelli INTRASTAT non verranno sanzionati, a condizione che i soggetti tenuti alla presentazione provvedano ad inviare:

- elenchi riepilogativi integrativi, redatti secondo le nuove modalità;
- entro il **20/7/2010**.

Tale possibilità, infatti, si applica con riferimento ai modelli INTRASTAT relativi:

- ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2010, per i soggetti mensili;
- al trimestre gennaio-marzo 2010, per i soggetti trimestrali.

10 TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE SCADENZE

Di seguito si riepilogano, in forma tabellare, le scadenze riguardanti i modelli INTRASTAT relativi al primo semestre 2010.

I termini cadenti di giorno festivo sono stati differiti al primo giorno feriale successivo.

SCADENZA	ADEMPIMENTO
20/2/2010	Presentazione dei modelli INTRASTAT relativi al mese di gennaio 2010, in formato cartaceo o elettronico, mediante consegna ai competenti uffici doganali o spedizione a mezzo raccomandata
25/2/2010	Presentazione dei modelli INTRASTAT relativi al mese di gennaio 2010, in via telematica
20/3/2010	Presentazione dei modelli INTRASTAT relativi al mese di febbraio 2010, in formato elettronico, mediante consegna ai competenti uffici doganali
25/3/2010	Presentazione dei modelli INTRASTAT relativi al mese di febbraio 2010, in via telematica
20/4/2010	Presentazione dei modelli INTRASTAT relativi al mese di marzo 2010, in formato elettronico, mediante consegna ai competenti uffici doganali
20/4/2010	Presentazione dei modelli INTRASTAT relativi al trimestre gennaio-marzo 2010, in formato elettronico, mediante consegna ai competenti uffici doganali
26/4/2010	Presentazione dei modelli INTRASTAT relativi al mese di marzo 2010, in via telematica
26/4/2010	Presentazione dei modelli INTRASTAT relativi al trimestre gennaio-marzo 2010, in via telematica
20/5/2010	Presentazione dei modelli INTRASTAT relativi al mese di aprile 2010, in formato elettronico, mediante consegna ai competenti uffici doganali
25/5/2010	Presentazione dei modelli INTRASTAT relativi al mese di aprile 2010, in via telematica
21/6/2010	Presentazione dei modelli INTRASTAT relativi al mese di maggio 2010, in formato elettronico, mediante consegna ai competenti uffici doganali
25/6/2010	Presentazione dei modelli INTRASTAT relativi al mese di maggio 2010, in via telematica
20/7/2010	Presentazione dei modelli INTRASTAT relativi al mese di giugno 2010, in formato elettronico, mediante consegna ai competenti uffici doganali
20/7/2010	Presentazione dei modelli INTRASTAT relativi al trimestre aprile-giugno 2010, in formato elettronico, mediante consegna ai competenti uffici doganali
20/7/2010	Presentazione dei modelli INTRASTAT integrativi relativi ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2010 e al trimestre gennaio-marzo 2010
26/7/2010	Presentazione dei modelli INTRASTAT relativi al mese di giugno 2010, in via telematica
26/7/2010	Presentazione dei modelli INTRASTAT relativi al trimestre aprile-giugno 2010, in via telematica